

**CASTELLANO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

**CASTELLANO.** Non mi sembra che si possa accettare questa proposta, perchè ne rimarrebbe profondamente immutato lo spirito dell'articolo. Questo dà un favore alla condizione risolutiva espressa nel contratto, ed io non so comprendere come vi possa essere una condizione risolutiva espressa nel contratto, e indipendente dalla volontà dei contraenti; insomma, l'aggiunta proposta distruggerebbe affatto il senso della legge, sopprimendo il favore che essa vuol fare alla condizione risolutiva espressa nel contratto.

**TONELLO, relatore.** La condizione si dice indipendente dalla volontà dei contraenti, non al momento in cui si inserisce nel contratto, locchè sarebbe un grande assurdo, ma bensì relativamente all'adempimento della condizione.

Ciò stando, mi pare che non si debba muovere difficoltà dal deputato Castellano riguardo all'adozione di questa proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo accettato quest'emendamento dal commissario regio e dalla Commissione, leggo l'articolo con tale modificazione e lo pongo ai voti:

« Art. 15. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo e indipendente dalla volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato tra le 24 ore dopo del contratto che si risolve.

« Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di uno stabile a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prove dirette, che il nome del nuovo possessore sia iscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzioni che facciano presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto. »

Metto ai voti quest'articolo.

*Voci.* Non è compiuto.

**TONELLO, relatore.** Vi è ancora l'alinea.

**PRESIDENTE.** Nel mio esemplare è tagliato netto tutto l'alinea.

**TONELLO, relatore.** Bisogna dire che ciò sia avvenuto per errore.

**PRESIDENTE.** Quest'alinea è tutto coperto d'inchiostro, e siccome ho trovate altre di queste cancellature, le quali evidentemente erano state fatte d'accordo colla Commissione, si è per ciò che ho dovuto credere che anche questa lo fosse.

**TONELLO, relatore.** La Commissione intende che si debba aggiungere l'alinea quale si trova nel progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Allora lo leggo:

« Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione, mezzeria o d'anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. »

**MARI.** Nella seconda parte di quest'articolo 16 viene fatta menzione della mezzeria; vedo che si parla del godimento di un immobile a titolo di mezzeria; ciò mi fa nascere il desiderio di un emendamento. Più e varie questioni nella

discussione di questa legge potranno forse proporsi a riguardo del contratto di colonia. Dovrà la Camera esaminare e stabilire, se codesto contratto debbasi annoverare fra gli atti indicati nell'articolo 4, o piuttosto tra quelli contemplati nell'articolo 5; se, cioè, debba andare soggetto ad una tassa fissa, o ad una tassa proporzionale, come si propone nell'articolo 99, § 1, n° 5. Dovrà la Camera esaminare e stabilire se i contratti di colonia debbono essere espressamente esclusi dal novero degli atti di cui parla l'articolo 29, i quali debbono essere registrati entro tre mesi dalla loro data; o piuttosto se debbano essere espressamente aggiunti nel successivo articolo 30, che parla dei contratti, dei quali non è necessaria, nè obbligatoria la registrazione, finchè non se ne faccia uso in un atto pubblico, in un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità od ufficio governativo o comunale.

Non intendo di proporre attualmente alla Camera simili questioni; non è il momento opportuno, perchè l'articolo 16 tratta soltanto delle prove dirette o indirette che può l'amministrazione del registro raccogliere quanto ai contratti sottoposti a tassa. Temo bensì che la locuzione adoperata nella seconda parte dell'articolo 16 possa in qualche modo pregiudicare le accennate questioni.

Stando alla formola adoperata nel secondo paragrafo di quest'articolo, parrebbe che, a mente dei compilatori del progetto, i contratti di colonia parziaria sieno contratti di locazione e conduzione di predii, che cioè entrino nel novero di quei contratti i quali hanno per oggetto di trasferire l'uso, il godimento di una cosa.

Se tale è, come pare, il concetto del proposto articolo, io non esito a dichiararlo giuridicamente erroneo.

Il contratto di colonia parziaria non è un contratto di locazione e conduzione di fondi, non è un contratto di locazione e conduzione di cosa. Il proprietario non è locatario di cosa, il colono non è conduttore di cosa.

Il proprietario è conduttore di un'opera, il colono è locatore di un'opera. Esso prende la metà della rendita naturale, o quella maggiore o minore quota delle rendite naturali come mercede dell'opera sua. La mercede di questo locatore d'opera non è determinata in una somma di pecunia, bensì in una determinata quota delle rendite; ma ciò non influisce nella natura e sostanza del contratto. Il contratto è sempre locazione e conduzione di opera. Il colono non prende un fondo, una cosa a godere, ma prende delle opere a fare.

Ripeto che non è questo il momento in cui la Camera debba risolvere siffatte questioni; ma, siccome l'articolo 16 parla di godimento di un immobile a titolo di mezzeria, io non posso concordare questo modo di locuzione, che pare a me pregiudichi le accennate questioni.

Quindi propongo alla Camera un innocentissimo emendamento, che spero sarà accettato dalla Commissione e dal commissario regio.

Esso è così concepito:

Invece di dire: *Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione, mezzeria o d'anticresi, ecc.*, direi: *Gli affitti, conduzioni, mezzerie, colonie parziarie, se si vuole aggiungere, ecc.*, con quel che segue.

In tal guisa non sarebbe pregiudicata veruna questione.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Nell'emendamento dell'articolo 16 io vado più avanti dell'onorevole Mari. Io propongo la soppressione della parola mezzeria; con che non intendo, come neppur egli intendeva, di pregiudicare la questione intorno alla tassabilità o non tassabilità dei contratti di mezzeria, intorno alla tassabilità con tassa proporzionale o con tassa fissa. Tale questione verrà in altro luogo.